



Preg. mi Geometri
ISCRITTI
all'Albo Professionale
Loro sedi

Imperia,/...../2015
Prot. 2015/.....

OGETTO: CNG- Nuovo Regolamento Formazione Professionale Continua

Si ricorda a tutti gli iscritti che il 1 gennaio 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento per la formazione professionale continua ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, regolamento approvato dal C.N.G. con propria delibera n. 6 del 22 luglio 2014.

Si invitano pertanto gli iscritti a porre particolare attenzione per quanto attiene la richiesta di accreditamento di C.F.P. a seguito della partecipazione ad eventi formativi tenutisi nell'anno 2015, organizzati e proposti da enti esterni al Collegio, per quelli organizzati dal Collegio stesso le modalità di iscrizione e accreditamento rimangono invariate.

Infatti tali eventi formativi dovranno essere preventivamente approvati dal C.N.G., con le seguenti modalità, diversamente gli stessi NON potranno essere accreditati

- a) Approvati dal Collegio tramite il C.N.G., a seguito di richiesta dell'ente esterno secondo le modalità stabilite dal Collegio medesimo, che dovrà ricevere almeno 30 giorni prima dell'evento i dati necessari per la relativa codifica;
- b) Approvati direttamente per tramite del C.N.G. dall'ente esterno che si farà carico della richiesta di codifica ed approvazione.

Si invitano pertanto gli iscritti a porre la massima attenzione a quanto sopra esposto, ed a fare con l'ente esterno, le opportune verifiche onde evitare di non vedersi riconosciuti i relativi C.F.P.

IL PRESIDENTE



Nuovo sistema di accreditamento C.N.G.

Si comunica che, il nuovo sistema di accreditamento realizzato dal C.N.G., prevede che, a seguito della mail ricevuta in automatico dal sistema, a seguito della partecipazione ad un evento formativo, sia necessario da parte dell' Iscritto compilare il questionario informativo cliccando sul link indicato nella mail medesima.

In mancanza della compilazione del questionario sopra indicato, i relativi C.F.P. non verranno accreditati dal C.N.G., Si invita pertanto gli Iscritti a porre la massima attenzione, precisando che il questionario di gradimento viene visualizzato e deve essere compilato solo ed esclusivamente in caso di partecipazione ad un evento a partire dal 01/01/2015, pertanto chi ad oggi non ha partecipato ad alcun corso 2015 e non ha ricevuto alcuna mail di partecipazione da parte del CNG non deve compilare nessun questionario.

Per poter accedere alla pagina personale sul SINF sezione formazione del sito del CNG, l'iscritto dovrà utilizzare UTENTE e PASSWORD attivi del vecchio portale.

N.B. SI INVITA COMUNQUE L'ISCRITTO CHE HA PARTECIPATO AD UN EVENTO NELL'ANNO 2015 E NON HA RICEVUTO MAIL DI CONFERMA DAL CNG A VERIFICARE TRAMITE IL SITO LA RICHIESTA DI COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO.

IL PRESIDENTE

N.B. PER TUTTO QUELLO NON PREVISTO NELLE NOTE DI CUI SOPRA SI RIMANDA AL VIGENTE REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA



Accreditamento corsi esterni dal 01/01/2015

Si informa che, che con l'entrata in vigore del nuovo regolamento sulla formazione professionale a far data dal 1/1/2015, non potranno più essere attribuiti CFP per la frequenza di Eventi formativi organizzati da Enti diversi da un Collegio, che con quest'ultimo o con il Consiglio Nazionale non abbiano o una collaborazione o una convenzione per la realizzazione di quel determinato Evento o che per tale Evento non abbiano acquisito l'autorizzazione.

E' pertanto necessario che l'ente di formazione proceda preventivamente alla registrazione presso il sito del C.N.G. al link: <http://formazione.cng.it/Web/Registrazione.aspx> e successivamente esegua la procedura per la richiesta di autorizzazione dell'evento formativo di suo interesse.

Per l'attribuzione dei CFP relativi alla frequenza di uno dei Corsi di formazione previsti da norme nazionali specifiche (ad esempio Corsi base per Certificatori energetici, per Coordinatori della Sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili, per Mediatori, di specializzazione in Prevenzione Incendi, ecc. o dei relativi Corsi/Seminari di aggiornamento), organizzato da un Ente diverso da un Collegio che con quest'ultimo o con il Consiglio Nazionale non abbia o una collaborazione o una convenzione per la realizzazione di quel determinato Evento o che per tale Evento non abbia acquisito l'autorizzazione, l'iscritto dovrà comunicare alla Segreteria del Collegio (inviando una e-mail all'indirizzo: infogeo@geometri.im.it):

1. la propria partecipazione all'Evento prima dell'inizio dello stesso (almeno 30 giorni prima e dovrà essere allegato il programma dell'Evento).
2. il conseguimento, al termine dell'Evento, dell'attestato di frequenza e/o di frequenza con profitto (cioè comprensivo dell'esame finale).

Si comunica che per gli eventi formativi non autorizzati dal C.N.G., il Collegio non potrà rilasciare alcun Credito Formativo ai partecipanti iscritti all'albo.

L'iscritto ai sensi dell'art. 12 lett. d) del Regolamento per la Formazione Professionale Continua può chiedere al collegio, mediante il SINF (<http://formazione.cng.it>), il riconoscimento dei CFP relativi alle sotto elencate casistiche (art. 3, comma 2):

- o corsi o esami universitari (lettera "c");
- o relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell'attività di supporto nell'attività didattica ((lettera "g");
- o pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale (lettera "h")
- o professionista affidatario (lettera "i");
- o corsi di alta formazione post secondaria compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al comma 3 dell'art. 3 del Regolamento ((lettera "j")
- o ruolo di professionista affidatario ai sensi del DPR 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il cui tirocinante ha **effettuato** l'intero tirocinio professionale, con rilascio del prescritto certificato (lettera "K");
- o attività di docenza (lettera "l")



Collegio Provinciale
Geometri e Geometri Laureati
di Imperia

Gli eventi formativi organizzati da detti Enti saranno gestiti autonomamente dai medesimi per quanto attiene il riconoscimento dei C.F.P.

Si invitano pertanto gli iscritti a porre la massima attenzione a quanto sopra esposto, ed a fare con l'ente esterno, le opportune verifiche onde evitare di non vedersi riconosciuti i relativi C.F.P.

IL PRESIDENTE

N.B. PER TUTTO QUELLO NON PREVISTO NELLE NOTE DI CUI SOPRA SI RIMANDA AL VIGENTE REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI

(Delibera n. 6 del 22 luglio 2014)

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

(ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7 – Pubblicato sul Bollettino del Ministero della Giustizia n. 15 del 15-08-2014)

VADEMECUM PER GLI ISCRITTI

Entrata in vigore del Regolamento: 1° gennaio 2015 (art. 15).

Obbligo formativo: Sono obbligati alla formazione tutti gli iscritti all'Albo senza distinzione di età (art. 2) salvo quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento.

Assolvimento dell'obbligo formativo: L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno 60 CFP (art. 5) senza alcuna distinzione di anzianità.

Esenzione dall'obbligo formativo: Esonero anche parziale (art. 13) in caso di:

- a) maternità/paternità, sino ad un anno;
 - b) grave malattia o infortunio;
 - c) servizio militare volontario o servizio civile;
 - d) altri casi di documentato impedimento;
 - e) comprovato assolvimento dell'obbligo di formazione svolto regolarmente in quanto iscritto ad altro Ordine/Collegio.
 - f) Iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico.
- [per i punti a), b), c), d), l'esonero temporaneo è proporzionale alla sua durata]

Violazione dell'obbligo formativo: La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare (art. 2).

Commissione di disciplina: Organo istituito presso il Collegio, con membri nominati dal Presidente del Tribunale e deputato a decidere casi di violazione o illeciti effettuati da parte di iscritti all'Albo.

Sanzioni: Gli inadempienti saranno soggetti alle sanzioni disciplinari di cui al Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274, 1929:

1. l'avvertimento;
2. la censura;
3. la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
4. la cancellazione dall'Albo.

Credito formativo professionale: L'unità di misura è il Credito Formativo Professionale (CFP). Il CFP è connesso alla tipologia di evento ed alla sua durata come da Tabella 1 (art. 6 Regolamento Nazionale).



Eventi formativi: Costituiscono eventi formativi le attività riportate nella Tabella 1 (art. 6 Regolamento Nazionale).

Crediti Formativi Professionali (CFP): CFP riconosciuti per ciascun evento con i massimi triennali conseguibili, indicati per ciascuna casistica, come riportato nella Tabella 1 (art. 6 Regolamento Nazionale - *CFP minimi per triennio 60*).

Riconoscimento dei CFP: Il riconoscimento dei CFP matura nell'anno solare in cui si è concluso l'evento.

Limiti massimi triennali: Per limite massimo triennale si intende il numero massimo di CFP cumulabili nel triennio per tipologia di evento frequentato. *(Ad esempio coloro che hanno frequentato: seminari, convegni, giornate di studio per un massimo di 24 CFP, debbono completare la formazione tramite corsi per conseguire i restanti 36 CFP a completamento dei richiesti 60 triennali)*

Modalità propedeutica: Procedura che consente di accedere al modulo o sezione successiva mediante il superamento di un test auto-valutativo.

Attività formativa a distanza (FAD e FAD-Q): E' ammessa la formazione a distanza (FAD) con le modalità approvate dal CNGeGL a condizione che sia verificabile l'effettiva partecipazione dell'iscritto e l'acquisizione delle nozioni impartite. E' previsto uno specifico sistema di Formazione a Distanza Qualificata (FAD-Q) la cui piattaforma formativa deve avere requisiti minimi secondo le linee guida emanate dal CNG con obbligo ai discenti di superare appositi questionari di valutazione intermedi e finali. Detti eventi saranno acquistabili nei modi stabiliti dal CNG presso lo stesso, sua/e emanazione/i o presso Enti di Formazione terzi purché l'attività formativa effettuata da questi ultimi sia conforme alle modalità approvate.

Attività di affidatario: L'affidatario è figura particolare per la quale si rinvia al regolamento sul professionista affidatario di più di tre tirocinanti e sui corsi di formazione professionale alternativi al tirocinio. Il testo è esaminabile in calce al Regolamento qui riassunto



TABELLA I (ART. 6 Regolamento Nazionale)

EVENTO FORMATIVO		CFP*	LIMITI MAX TRIENNALI (CFP)**
1	Corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lettere a) e b)	1 CFP ogni ora	Nessuno
2	Corsi di formazione e aggiornamento FAD (articolo 4, comma 1)	1 CFP ogni ora	Nessuno
3	Esame nei Corsi previsti da norme specifiche (articolo 3, comma 2, lettera b)	3 CFP	Nessuno
4	Corsi o esami universitari (articolo 3, comma 2, lettera c)	8 CFP ogni 1 CFU	Nessuno
5	Corsi di formazione post-secondari (articolo 3, comma 2, lettera j)	30 CFP	Nessuno
6	Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (articolo 4, comma 2)	2 CFP ogni ora	Nessuno
7	Seminari, Convegni, Giornate di studio (articolo 3, comma 2, lettera d – max 3 CFP per Evento)	1 CFP ogni 2 ore (con un max di 3 CFP)	24 CFP
8	Visite tecniche e viaggi di studio (articolo 3, comma 2, lettera e – max 3 CFP per Evento)	1 CFP ogni 2 ore (con un max di 3 CFP)	12 CFP
9	Commissioni per gli Esami di Stato (articolo 3, comma 2, lettera f)	6 CFP	12 CFP
10	Relazioni o lezioni in eventi formativi (articolo 3, comma 2, lettera g)	Fino a 3 CFP	18 CFP
11	Attività di docenza negli eventi formativi (articolo 3, comma 2, lettera l)	2 CFP ogni ora	30 CFP
12	Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (articolo 3, comma 2, lettera h)	Fino a 6 CFP	18 CFP
13	Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lettera k)	10 CFP ogni Praticante	20 CFP
14	Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lettera i)	10 CFP ogni Apprendista	20 CFP

Ai fini dell'attribuzione dei CFP, tutti gli eventi devono prevedere una percentuale minima di frequenza obbligatoria. (Art. 7, comma 2 del Regolamento di Formazione Professionale Continua)

N.B. PER TUTTO QUELLO NON PREVISTO NELLE NOTE DI CUI SOPRA SI RIMANDA AL VIGENTE REGOLAMENTO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA